

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2016

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.

Gazzetta Ufficiale 05/09/2016, n. 207

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina lo stato d'emergenza e il potere di ordinanza;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo;

Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge, 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo», ed in particolare l'art. 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza, e l'art. 11, che prevede il sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 attraverso interventi di agevolazione nella forma del contributo in conto interessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, di attuazione dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 74 del 2012;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 10, recante «Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, che disciplina il riparto dei finanziamenti previsti dal citato decreto-legge n. 83 del 2012 tra le regioni interessate, nonché i criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto nel corso del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2015, che modifica le disposizioni contenute nel sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, integrando i criteri generali per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate agli interventi di messa in sicurezza nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare, l'art. 1, comma 442, che elimina il divieto di destinazione alle

strutture destinate alla produzione agricola e alle attività loro connesse, delle risorse finanziarie finalizzate agli interventi di messa in sicurezza nei territori colpiti dal sisma del 2012;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare le disposizioni contenute nel sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, dopo le parole «è erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi,», sono soppresse le parole «ad eccezione dell'agricoltura».

Art. 2

1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi per il controllo.

Roma, 19 luglio 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato De Vincenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne prev. n. 2178